



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 715 c.p.c.

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	II — Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-715-impedimento-a-comparire-dell-interdicendo-o-dell-inabilitando/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it